



Avv. Rita ABBATE

Repertorio n. 15.449

Raccolta n. 12.146

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA DI REGGELLO"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
Firenze

Il 09/11/2020

N° 39617 Serie 1T

Il giorno ventidue del mese di ottobre dell'anno duemilaven-
ti, in Reggello, Via Dante Alighieri n. 90/92, su richiesta
di parte, alle ore 18.43 (diciotto e quarantatre).

Avanti a me avv. Rita ABBATE, Notaio in Reggello, con studio
in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione **"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZ-
ZURRA DI REGGELLO"**, con sede in Reggello, Via Caduti di Sec-
chieta n. 2/b, codice fiscale: 94003960484, Partita IVA:
05077880481, iscritta all'Albo Regionale del volontariato ex
L.R.T. 58/85 con D.P.G.R. n. 375 del giorno 3 dicembre 1986;
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

. discussione e approvazione dello statuto in riferimento al-
la legge sul volontariato n. 117 del 3/7/2017;

E' PRESENTE

- **DEGL'INNOCENTI Andrea**, nato a Figline Valdarno il giorno 4
marzo 1976 e residente in Reggello, Via Guido Monaco n. 19,
codice fiscale: DGL NDR 76C04 D583S, in qualità di Presiden-
te del Consiglio Direttivo della sopra indicata Associazio-
ne, tale nominato in virtù di delibera del Consiglio Diretti-
vo del giorno 13 aprile 2017, domiciliato per la carica pres-
so la sede sociale, cittadino italiano.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il signor DEGL'IN-
NOCENTI Andrea.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato

--- che degli associati sono presenti in proprio o per dele-
ga, numero quattro soci dei 1.192 (millecentonovantadue) com-
plessivi risultanti dal libro soci regolarmente tenuto, come
risulta dal foglio presenze che si allega a questo atto sot-
to la lettera **"A"**, previa sua predisposizione a cura del Pre-
sidente; le relative deleghe in originale restano conservate
agli atti dell'Associazione previa verifica della loro rego-
larità da parte del medesimo Presidente;

--- che del Consiglio Direttivo è presente esso costituito
quale Presidente nonchè:

- è assente DURANTI Leandro, nato a Greve in Chianti il gior-
no 12 febbraio 1956, codice fiscale: DRN LDR 56B12 E169F;

- è assente GIUNTI Andrea, nato a Reggello il giorno 11 feb-

braio 1955, codice fiscale: GNT NDR 55B11 H222N;

- è assente MERLI Francesco, nato a Figline Valdarno il giorno 11 luglio 1970, codice fiscale: MRL FNC 70L11 D583P;

- è presente DEGL'INNOCENTI Massimo, nato a Firenze il giorno 17 aprile 1946, codice fiscale: DGL MSM 46D17 D612N;

- è assente MORANDINI Giacomo, nato a Figline Valdarno il giorno 18 giugno 1981, codice fiscale: MRN GCM 81H18 D583K;

- è assente TAIUTI Piero, nato a Firenze il giorno 16 marzo 1945, codice fiscale: TTA PRI 45C16 D612U;

--- che il medesimo Presidente si è personalmente accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, convocata a norma del vigente statuto per questo giorno, ora e luogo, precisando che ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117), l'adeguamento obbligatorio dello Statuto oggetto dell'odierna assemblea, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Statuto, che richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto per poter procedere alla sua modifica, può essere approvato con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria ed apre, quindi, la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea la necessità di procedere all'adeguamento del vigente Statuto Sociale alle disposizioni normative contenute nel D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 in attuazione della riforma del Terzo Settore contenuta nella Legge Delega 6 giugno 2016 n. 106. Ad ogni buon fine il Presidente espone all'assemblea che non vengono modificati gli elementi essenziali dell'associazione quali: l'attività svolta, la denominazione, la sede, il tipo di organizzazione amministrativa. Al fine di rendere più agevole la comprensione dell'intero testo dello Statuto il Presidente illustra all'assemblea dettagliatamente tutti i 15 (quindici) articoli di cui si compone, che qui integralmente si trascrivono:

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita in Reggello una associazione sotto la denominazione di <<Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA DI REGGELLO ODV>>. L'Associazione è costituita ed organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 2 SEDE OPERATIVA

L'associazione ha sede in Reggello, Via Caduti di Secchieta

n. 2/B.

ART. 3 FINALITA'

La Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA DI REGGELLO è un'associazione di durata illimitata, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale - prevalentemente in favore di terzi - le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001;

lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 nr. 225 e successive modifiche.

In particolare, per il conseguimento dello scopo prefissato e nell'intento di agire per tutta la collettività, l'associazione si propone di:

- . assicurare il pronto intervento con i mezzi (autoambulanza, oggetti di pronto soccorso, medicinali etc.) che l'Associazione possiede, nei casi urgenti di necessità di soccorso, di infortunio, o ferimento o qualunque altra accidentalità che possa accadere;

- . rendere detto servizio urgente il più qualificato possibile;

- . provvedere al trasporto dei malati ed infermi anche per necessità non urgenti, in caso di richieste di trasferimento dalle loro abitazioni verso presidi sanitari e viceversa;

- . prestare un servizio rispondente alla necessità della collettività e suscettibile di integrazione con le altre Organizzazioni ed Enti del settore socio-sanitario pubblico e/o privato;

- . rendere gli onori funebri ai soci defunti ed ai loro familiari.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, integrative o accessorie, in quanto strumentali e secondarie delle attività di interesse generale sopra individuate.

L'associazione opera principalmente nel territorio della Toscana.

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai contributi pubblici e privati;

c) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;

d) dalla raccolta di fondi collegata a pubbliche manifestazioni e alla partecipazione ad esse;

- e) dalla differenza positiva di gestione risultante da bilanci annuali;
- f) da donazioni, legati, e lasciti testamentari di qualsiasi valore, natura, genere e origine;
- g) da ogni altro tipo di entrata.

L'associazione potrà inoltre fare ricorso a prestiti e finanziamenti di qualsiasi forma e modalità accesi presso terzi e/o propri associati.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per questo motivo è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di persone dipendenti che non siano soci.

ART. 5 SOCI

Sono soci dell'associazione tutti coloro che hanno sottoscritto lo statuto e coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di settembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Le quote non sono trasferibili e non sono rimborsabili né frazionabili.

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

1. Soci volontari;
2. Soci ordinari.

Sono soci volontari quelle persone che, per libera scelta, attraverso l'Associazione svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti. A puro titolo esemplificativo potranno prestare:

- a) servizio in assistenza, partecipando all'equipaggio in ambulanza o nei mezzi di trasporto dell'Associazione in qualunque veste;
- b) la loro opera nell'ambito della gestione organizzativa, amministrativa e di coordinamento dell'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che sostengono l'Associazione attraverso il versamento della quota associativa annuale.

La domanda di socio deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione che ne informa il Consiglio Direttivo il quale si pronuncia al riguardo nel termine di 60 giorni.

Essa deve contenere esplicita dichiarazione di adesione allo statuto e allo spirito di solidarietà dell'Associazione.

Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, ma ha diritto ad essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite di volta in volta dall'Associazione in base alla missione/attività prestata.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alle Assemblee ed a esprimere il proprio voto per l'approvazione delle relative delibere. Ciascun socio ha altresì diritto a consultare i libri sociali facendone richiesta scritta e motivata al Presidente. Ricevuta la richiesta il Presidente entro 15 giorni metterà a disposizione del socio i libri per la consultazione personale che non potrà essere delegata ad altri soggetti e dovrà avvenire presso la sede sociale.

I soci, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo, possono farsi rappresentare da altri soci conferendo delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

La qualità di socio si perde per:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) per indegnità e/o per mancata accettazione delle finalità dell'Associazione. L'espulsione per indegnità può aver luogo nei casi di grave violazione dello Statuto e/o a seguito di comportamenti finalizzati a gettare discredito o creare disservizio nell'ambito dell'Associazione. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata e ratificata dall'Assemblea;
- d) decesso del socio.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il collegio dei probiviri;
- e) L'organo di controllo se istituito perché nominato volontariamente o per obbligo di legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli componenti l'organo di controllo ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice Civile, non

può essere riconosciuto alcun compenso, neanche indiretto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini della funzione.

ART. 7 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti sul Libro dei soci nel momento in cui l'Assemblea è convocata. Avranno diritto di voto solo i soci iscritti da almeno tre mesi.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio contabile e del bilancio sociale in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa;
- d) la delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g) la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- h) ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'Assemblea;
- i) la delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed in via supplementare e/o straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) dei soci.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione, da tenersi a partire dal giorno di calendario successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante affissione dell'ordine del giorno nei locali sociali nel termine indicato. In alternativa sarà validamente convocata tramite pubblica affissione di manifesti effettuata nel Comune della sede almeno 15 (quindici) giorni antecedenti la convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per quanto concerne le deliberazioni di modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da

sette a tredici membri con diritto di voto, eletti dall'assemblea degli associati. La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate - tra i propri associati - dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai membri votanti il Consiglio Direttivo potrà affiancare cinque membri senza diritto di voto nominati dalla graduatoria dei non eletti nel Consiglio. Il Presidente ha facoltà di restringere le presenze ai soli membri votanti.

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione il presidente, il vice-presidente ed il segretario e potrà in ogni caso attribuire ai propri componenti funzioni e deleghe specifiche.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed ogni qualvolta venga richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri, specificando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei suoi consiglieri votanti.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del consiglio direttivo decade dalla carica ed il consiglio direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti. Il nuovo consigliere resterà in carico sino alla successiva assemblea dei soci che deciderà sulla sostituzione del Consigliere decaduto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari. Inoltre il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività stessa;
- b) stabilisce le rette da richiedere agli enti pubblici e privati per i rispettivi utenti;
- c) delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso spese ai volontari basata sulla autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 nel rispetto dei limiti di legge;
- d) decide nella scelta e per l'assunzione del personale dipendente;
- e) predispone il bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) predispone il bilancio sociale e provvede agli adempimen-

ti di legge connessi in caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa;

g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

h) stabilisce l'ammontare della quota associativa annua.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro verbali consiglio direttivo, timbrato dall'associazione e firmato dal presidente, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ART. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa.

E' responsabilità del Presidente tenere aggiornati il libro Soci ed il libro dei verbali delle Assemblee, timbrati dall'Associazione e firmati da lui stesso.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti gli obblighi e tutti i diritti automaticamente.

Su richiesta del presidente, ad ogni riunione del Consiglio o dell'Assemblea viene nominato un segretario che provvede alla redazione dei verbali di tali incontri, e coadiuva ed assiste il presidente, qualora richiesto.

ART. 10 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è costituito da cinque componenti nominati dal Consiglio Direttivo, di cui due scelti tra i membri del consiglio stesso e tre scelti tra i soci, nella sua prima riunione effettiva. Il collegio dei Probiviri ratifica delibera del Consiglio Direttivo circa le esclusioni dei soci di cui all'art. 5. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

Nell'eventualità venga nominato per obbligo di legge, l'Organo di Controllo potrà essere sia collegiale che monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra le categorie previste dall'art. 2397 del Codice Civile secondo comma, e nel caso di organo collegiale almeno uno dei suoi componenti deve far parte di tali categorie.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - anche in riferimento al D. Lgs. 231/2001 quando applicabile - e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo si applica la normativa di ineleggibilità e decadenza prevista dall'art. 2399 del Codice Civi-

le.

ART. 12 BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Alternativamente, ove la normativa vigente lo consenta, potrà essere redatto nella forma di rendiconto di cassa. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa a seconda dei casi.

Nel caso di superamento dei limiti di legge l'Associazione dovrà predisporre il bilancio sociale, depositarlo presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicarlo sul proprio sito internet.

Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato dall'Assemblea annuale dei soci, che deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, e il bilancio approvato successivamente all'Assemblea devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 REVISIONE LEGALE

Qualora l'Associazione superi i limiti dimensionali previsti per legge per il tempo previsto o costituisca un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 117/2017 verrà prontamente istituito un organo per la revisione legale dei conti che potrà essere svolta sia da un revisore legale che da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'obbligo di revisione cesserà qualora per due anni consecutivi non saranno superati i predetti limiti dimensionali o qualora non sussista più un patrimonio dedicato ad uno specifico affare.

ART. 14 ESTINZIONE E SCIoglimento

L'eventuale estinzione o scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da una apposita Assemblea straordinaria convocata opportunamente ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Per l'efficacia della deliberazione di estinzione o scioglimento dell'Associazione si fa riferimento alle leggi vigenti. Se la delibera riuscisse affermativa, il consiglio assumerà la liquidazione devolvendo eventuali rimanenze attive ad al-

tri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti del Terzo Settore, del codice civile ed alle leggi in vigore.

Il presidente propone, inoltre, di attribuire a se medesimo i poteri necessari allo svolgimento delle relative pratiche.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

l'assemblea della "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA DI REGGELLO"

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto che si compone di n. 15 (quindici) articoli nel testo come sopra proposto e di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari allo svolgimento dell'operazione di adeguamento.

Tale testo viene approvato all'unanimità dei presenti.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.50 (diciannove e cinquanta).

E' stato sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco soci, omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sei fogli per ventuno facciate, del quale ho dato lettura, al costituito che lo approva e sottoscrive alle ore 19.51 (diciannove e cinquantuno).

F.to DEGL'INNOCENTI Andrea.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).
